

TI_GERICHTE 12.1997.57 vom 19. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.57

FR: TI_GERICHTE 12.1997.57 du 19 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.57 del 19 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di esaminare concretamente le censure sollevate dall'appellante, occorre evidenziare che questa Camera civile di appello e il Tribunale federale, con sentenze 15 settembre 1987 (doc. 1 inc. 114/91) rispettivamente 27 aprile 1988 (doc. 2 e 3 inc. 114/91), hanno già avuto modo di chinarsi su una causa del tutto analoga a questa, inerente queste medesime parti e avente per oggetto un vaglia cambiario (risultato poi un semplice riconoscimento di debito) di US\$ 25'000.-, connesso alla vendita delle 12'500 azioni _____, ma sottoscritto dal solo _____; in quella causa le tesi liberatorie dell'attore non hanno trovato accoglimento. Anche se quelle sentenze (ed in particolare il giudizio negativo sulle pretese poste in compensazione) non sono formalmente vincolanti per la vertenza qui in esame, nulla impedisce di far riferimento al comportamento processuale delle parti in quella procedura rispettivamente di riprendere le considerazioni di fatto e di diritto formulate a quel momento dalle Corti giudicanti, sempre che -sia ben chiaro- le stesse non siano state smentite dalla nuova istruttoria di causa.

E. 2

L'appellante contesta innanzitutto di essere personalmente debitore delle somme riportate nei vaglia cambiari, rilevando come in realtà egli abbia sottoscritto quei titoli in rappresentanza di _____, il quale ne sarebbe perciò l'unico debitore; in via subordinata osserva che egli in ogni caso non poteva essere considerato come debitore solidale, responsabile perciò dell'intero credito, ma semmai unicamente quale condebitore con _____, il che riduceva della metà il suo impegno verso la controparte. Le censure sono infondate.

E. 2.1

È ben vero che _____ risulta aver formalmente sottoscritto il contratto di acquisto delle 12'500 azioni _____ solo quale rappresentante di _____ (doc. C inc. 114/91), che al proposito gli aveva conferito valida procura (doc. A inc. 114/91), e che in analoga veste egli poi provvide a rivendere le medesime azioni alla società _____ (doc. B e E inc. 114/91). Tutta una serie di circostanze provano tuttavia il suo coinvolgimento nell'affare in prima persona, quale socio di Helou, quanto meno con un ruolo di finanziatore garante. Innanzitutto il tenore dei riconoscimenti di debito che qui ci occupano "pagheremo ... per questo nostro" e la firma sui titoli da parte di _____ e _____ -quest'ultima, posta al medesimo livello dell'altra, senza alcuna indicazione (ad es. la menzione "p.p.") che facesse pensare che egli avesse firmato quale semplice

rappresentante- parla chiaramente per un coinvolgimento di entrambi, tanto più che l'attore, non sprovveduto in materia cambiaria, era ben cosciente del significato di una sua firma in calce ai titoli; lo stesso dicasi del fatto che nell'ambito del medesimo affare _____ aveva provveduto a sottoscrivere in prima persona ("pagherò ... per questo mio..."), senza _____, un altro riconoscimento di debito (pseudo vaglia cambiario) di US\$ 25'000.-, che è poi quello oggetto della causa già decisa da questa Camera e dal Tribunale federale (cfr. l'originale, doc. 6 inc. 2300 di questa Camera); senza tacere inoltre della circostanza che, sempre in relazione all'affare (doc. D p. 5 inc. 123/87), vi sarebbero altri due riconoscimenti di debito (pseudo vaglia cambiari) di US\$ 25'000.-, a nome del solo _____, con scadenza anticipata al 31 marzo 1971 (cfr. doc. D p. 8 inc. 123/87). Né può lasciare indifferenti, là dove è il caso, che _____, pretendendo il ruolo di rappresentante, abbia firmato -"inutilmente"- accanto al supposto rappresentato, dal momento che, in genere e per principio, la necessità dell'intervento di un rappresentante si giustifica con l'assenza del rappresentato dalla conclusione di un negozio giuridicamente significativo. Oltremodo significativo per il coinvolgimento dell'attore è inoltre il fatto che nella causa decisa in precedenza da questa Camera, _____, pur avendo asserito -come in questo caso- di aver sottoscritto il contratto di acquisto delle azioni _____ a nome e per conto di _____, non ha assolutamente contestato -se non irritualmente in sede conclusionale- di essere debitore dell'importo di cui al vaglia cambiario da lui sottoscritto: ora, tale comportamento processuale sta evidentemente a significare o che egli era coinvolto e rispondeva perciò personalmente, oppure che egli non era in grado di provare di aver agito in qualità di rappresentante, il che, non avendo l'istruttoria in questa causa aggiunto altri elementi, implica pure di concludere per una sua esposizione in prima persona. A conferma del coinvolgimento di _____ vi è inoltre la testimonianza _____, il quale ritiene che la firma dei vaglia cambiari da parte dell'attore fosse dovuta al fatto che _____ ed _____ "erano stati soci"; egli ha pure aggiunto che l'attore non poteva figurare nei contratti di acquisto e di vendita delle azioni "in quanto era dipendente della _____". Ad ulteriormente rafforzare la tesi di un accordo tra _____ ed _____ u in merito all'acquisto ed alla vendita delle azioni _____, vi è infine la circostanza che -come vedremo ancora ai prossimi considerandi (cons. 3.1)- il presunto utile (US\$ 105'000.-) sul ricavo della vendita avrebbe dovuto essere ripartito tra loro due (doc. G inc. 114/91 p. 2, "1+2").

E. 2.2

È indubbio -e ne è cosciente lo stesso appellante, il quale ritiene assurda la tesi (appello p. 7)- che l'attore non possa assolutamente rispondere quale semplice condebitore, bensì quale debitore solidale. A ragione, innanzitutto il Pretore ha osservato che le parti erano inizialmente intenzionate a perfezionare dei validi titoli cambiari, il che comporterebbe per legge una responsabilità solidale degli emittenti (art. 1044 cpv. 1 CO). Nondimeno, a giustificare in concreto una responsabilità solidale di _____ ed _____, oltre a questa loro intenzione iniziale, vi è il fatto che essi hanno senz'altro agito nell'affare in qualità di soci, ciò che è stato chiaramente provato sia dalla testimonianza _____ e dal doc. G inc. 114/91, sia dal fatto che l'attore ha accettato di sottoscrivere in prima persona (ciò che certo non avrebbe fatto, se non fosse stato d'accordo con _____) questi ed altri vaglia cambiari: l'esistenza di una società semplice tra _____ ed _____, così accertata, comporta senz'altro una loro responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO).

E. 3

inc. 114/91), ha confermato quanto affermato dalla Corte cantonale, ovvero che _____ ed _____ nel corso dell'assemblea della _____ si erano accollati l'intero debito " _____ " (p. 6 e 7), ciò che risultava sia dal verbale assembleare (doc. L inc. 114/91), sia dalla testimonianza _____ (doc. P inc. 114/91, ove questi aveva espressamente dichiarato " _____ ed _____ si sono accollati il debito del conto _____ ...").

E. 3.1

L'appellante pretende in primo luogo di compensare un importo di fr. 259'350.- (pari a US\$ 105'000.-), asserendo che _____ nel corso dell'assemblea della _____ 12 febbraio 1973 si sarebbe impegnato a versare tale somma, senza tuttavia aver mai onorato quell'impegno. La richiesta è manifestamente infondata. Vero è che nell'ottobre 1970 _____ vendette ad _____ le azioni _____ ad un prezzo formalmente di US\$ 320'000.- (per inciso, il prezzo effettivo era in realtà ben superiore ed ammontava ad almeno US\$ 345'000.-; cfr. la replica inc. 123/87 p. 2, i 5 vaglia cambiari con scadenza 31.12.1972 complessivamente di tale importo -che l'attore nelle varie cause ha sempre riferito a tale vendita- e lo scritto doc. O inc. 123/87, ove _____ si impegna ad annullare un vaglia di US\$ 25'000.- nel caso in cui _____ avesse pagato meno di US\$ 345'000.-); come noto, egli non ricevette denaro contante, bensì unicamente dei vaglia cambiari. _____, ancora nell'ottobre 1970, rivendette le azioni alla _____, la quale a sua volta non versò denaro contante, bensì un determinato numero di proprie azioni. L'accordo di cui all'assemblea _____ 12 febbraio 1973 (doc. G inc. 114/91), in base al quale "all'unanimità e pertanto con accettazione del no. 3 (_____) resta stabilito che al momento della vendita delle circa 20'000 azioni _____ ex _____ la ripartizione del ricavato valutabile in circa 450'000.- \$ sarà la seguente: no. 1 (_____) + 2 (_____) \$ 105'000.-, no. 3 (_____) \$ 345'000.- dei quali 145'000.- verranno da lui prelevati e 200'000.- verranno immessi nell' "affare" in conto rimborso scoperto bancario" altro non significa che _____ (e non _____, come erroneamente asserito in replica, inc. 114/91, p. 14), proprietario delle azioni _____ ex _____, al momento della loro vendita avrebbe versato a _____ i US\$ 345'000.- di cui ai vaglia cambiari, mentre la presunta rimanenza di US\$ 105'000.- sarebbe stata ripartita tra _____ stesso e _____; a quel momento i soci hanno altresì concordato -ed è in sostanza questo che interessava loro- che _____ avrebbe potuto prelevare in contanti solo una parte di quella somma, mentre il resto andava da lui versato in deduzione del debito sul conto " _____ " (teste _____). Il documento in questione, più che rafforzare la posizione dell'attore, in realtà la indebolisce: innanzitutto, dallo stesso si evince senza tema di smentita che _____ e _____ avevano agito quali soci nell'affare acquisto - vendita azioni _____, tant'è che era stata prevista una ripartizione tra loro dell'eventuale utile dell'operazione; dall'altro, lo stesso non attesta alcun credito di US\$ 105'000.- nei confronti di _____, tale somma essendo semmai dovuta dal venditore _____, ed oltretutto solo nel caso in cui la vendita avesse dato l'esito sperato, ciò che però non è stato nemmeno il caso, tanto è vero che le azioni sono state rivendute, con una grossa perdita, a soli fr. 149'000.- (doc. N inc. 114/91).

E. 3.2

L'appellante ritiene in secondo luogo di vantare nei confronti di _____ un'ulteriore pretesa compensatoria di US\$ 604'276.-, rilevando come in occasione della cessione a

_____ delle due quote che _____ ed _____ detenevano nella _____, l'acquirente, invece di accollarsi -come concordato- la parte di debito che questi ultimi avevano sul conto "_____", ha provveduto ad estinguerlo nella sua totalità, liberando con ciò anche gli altri due debitori solidali, _____ e _____. La censura è infondata. Occorre innanzitutto precisare che nell'ambito della causa relativa all'effetto cambiario di US\$ 25'000.-, a cui si può fare riferimento in quanto fondata su prove che sono state riproposte in questa vertenza, questa Camera ha accertato (doc. 1 inc. 114/91) in modo inequivocabile che il conto denominato "_____" era stato effettivamente estinto su ordine del conto "_____" di cui era titolare _____, al quale _____ ed _____ avevano ceduto la loro quota sociale della _____ (ammontante al 50%) ricevendo come controprestazioni l'impegno dell'acquirente di accollarsi il loro debito presso la _____ e di rilasciare degli effetti cambiari a saldo della contrattazione (p. 6 e 7); a sua volta, il Tribunale federale, in particolare nel giudizio per riforma (doc.

E. 3.2.1

È a torto che l'appellante contesta che dal doc. L non si possa assolutamente evincere -come invece asserito da questa Camera e dal Tribunale federale prima, nonché dal Pretore poiché _____ ed _____ si sarebbero assunti l'intero debito presente sul conto "_____": in effetti, mentre dal doc. H (contratto _____ - _____ 20 novembre 1974) risulta che l'acquirente si sarebbe accollato il debito di fr. 2'300'000.- "esistente a carico dei soci della _____ presso la _____", nel doc. L (verbale assembleare _____ 31 gennaio 1975), per esprimere il medesimo concetto, è stata usata una diversa formulazione "accollo á da parte di _____ ñ del debito di _____ ed _____ nei confronti della _____", ciò che sta evidentemente a significare -non essendo possibile, in quanto smentita dai fatti, l'altra interpretazione che cioè _____ ed _____ ad un certo punto siano divenuti i soli soci della _____.- che essi al più tardi nel corso dell'assemblea si erano effettivamente assunti il debito "_____" che prima era di competenza di tutti e quattro i soci della _____. In merito alle altre censure sollevate dall'appellante al punto 9 del gravame, si osserva innanzitutto, anche se la questione è irrilevante, che il verbale assembleare di cui al doc. L inc. 114/91 ha pacificamente per oggetto la cessione delle quote della _____ e non invece -se non indirettamente, in quanto nel patrimonio della _____ vi era anche la partecipazione nella _____ e nella _____ - quelle della _____. Il fatto poi che il conto "_____" fosse originariamente un conto a carico dei 4 soci in solido, pacifico, non toglie -come già accertato dal Tribunale federale (doc. 3 inc. 114/91 p. 5 e 6)- che i soci in un secondo momento possano essersi accordati, come in realtà hanno fatto, nel senso che quel debito fosse assunto dai soli _____ ed _____. Per il resto, non torna conto pronunciarsi sulle altre questioni sollevate dall'appellante, che in sostanza si limita ad opporre la propria contraria tesi non suffragata da elementi o prove atti a provarne in qualche modo la fondatezza, senza indicare i motivi per cui la decisione di primo grado sarebbe errata.

E. 3.2.2

Al punto 10 del gravame l'appellante contesta l'affidabilità del teste _____, facendo notare come questi nel corso dell'audizione del 18 aprile 1996 avrebbe parzialmente contraddetto quanto dichiarato nell'altra causa (doc. P inc. 114/91): da una parte egli avrebbe ora affermato che l'accollo del debito "_____" da parte di _____ ed

_____ risulterebbe dal contratto che essi avevano concluso con _____ e dall'altra il teste _____ avrebbe smentito la circostanza che _____ ad un certo momento avesse rilasciato al socio _____ una dichiarazione liberatoria in merito al conto "_____". Ora, è ben vero che nel corso della sua audizione testimoniale del 18 aprile 1996 il teste _____ ha dichiarato che _____ ed _____ si erano accollati il debito sul conto bancario "come risulta dal contratto" tra loro e _____, mentre in realtà da quel contratto (doc. H inc. 114/91) non risulta espressamente tale circostanza; nondimeno è evidente -e ciò in fin dei conti è quello che importa- che il teste, anche in questa sua seconda audizione, ha nuovamente ribadito il fatto che _____ ed _____ si fossero assunti quel debito, confermando innanzitutto la testimonianza resa nel 1986 (doc. P inc. 114/91), precisando inoltre "che il debito del conto _____ veniva accollato dai sigg. _____ e _____" e infine puntualizzando che "quando parlo di accollato intendo dire che i signori _____ e _____ hanno riconosciuto quel debito"; in tali circostanze, il fatto che ad oltre 20 anni dagli avvenimenti -con tutte le riserve che ciò implica- egli abbia aggiunto a quest'ultima frase le parole "come risulta dal contratto" non può, a giudizio di questa Camera (art. 90 CPC), privare di qualsiasi rilevanza probatoria le sue precedenti dichiarazioni, tanto più che la circostanza che i due soci si siano accollati il debito bancario si lascia effettivamente ricondurre, almeno indirettamente -come evidenziato in precedenza, con particolare riferimento ai doc. G e L inc. 114/91 (sub cons. 3.2.1)- alla sottoscrizione del contratto con _____. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza che al teste _____ non risulti che _____ abbia fornito a _____ una dichiarazione liberatoria in merito all'estinzione del conto "_____", come invece a suo tempo affermato dal teste _____, non è sufficiente per rendere quest'ultimo inaffidabile: intanto _____ non si è espresso al proposito in maniera incondizionata, ma con la sua risposta non esclude che tale dichiarazione liberatoria possa essere stata rilasciata; d'altro canto, non va neppure dimenticato che lo stesso _____, dimostrando di non essere così ben informato sui fatti, non era nemmeno a conoscenza della circostanza -del tutto pacifica e senz'altro più rilevante- che _____ avesse effettivamente provveduto a saldare il conto "_____" (cfr. doc. O p. 3 inc. 114/91). Dal semplice fatto infine che il teste _____ -contrariamente a quanto affermato dal Pretore- non abbia confermato, ma non l'ha nemmeno smentito, che _____ ed _____ si fossero accollati il debito in conto "_____", rispettivamente che il primo giudice non abbia accettato la testimonianza _____, l'appellante non trae nessuna conseguenza pratica -in particolare non assume che quest'ultimo possa eventualmente aver dichiarato altro, oltre a quanto evidenziato più sopra-; la circostanza in definitiva è pertanto irrilevante.

E. 3.3

L'appellante riformula anche in questa sede la richiesta compensatoria di fr. 201'425.30 quale rivalsa nella misura di un terzo verso _____ per il fatto che _____ ed _____ hanno provveduto al pagamento della quota del debito in conto "_____" dell'altro debitore solidale _____. La stessa deve essere respinta già per mancanza di qualsiasi motivazione da parte dell'appellante: in ogni caso, come già osservato dal Pretore -il cui giudizio, su questo punto, non è stato contestato- essendo stato appurato che _____ ed _____ si erano accollati l'intero debito sul conto "_____", non vi è spazio per un'eventuale loro rivalsa nei confronti di _____ e indirettamente verso _____.

E. 4

L'appellante contesta inoltre che il Pretore, quantificando in fr. 488'400.- invece che in fr. 480'000.- le pretese corrispondenti ai tre vaglia di US\$ 80'000.-, abbia deciso "ultra petita". La doglianza è ancora una volta infondata. Egli stesso si rende in realtà conto che tale circostanza non è stata ripresa nel dispositivo, il che è evidente: in effetti, il Pretore, una volta appurato che il credito che _____ poteva vantare nei confronti dell'attore in conseguenza dei tre vaglia cambiari era superiore alla somma di fr. 480'000.- per la quale era stata promossa l'esecuzione e per la quale era stata rigettata in via provvisoria l'opposizione ai 3 PE, ne ha senz'altro concluso -né poteva fare altrimenti- che, nella misura in cui era stato insinuato, il credito esisteva effettivamente.

E. 5

Merita per contro di essere accolta l'ultima censura dell'appellante -ancorché apparentemente abbandonata in sede conclusionale (tuttavia nulla impedisce di riformularla, o formularla per la prima volta, in questa sede: cfr. Rep. 1984 p. 325; IICCA 3 ottobre 1991 in re H. e Ilcc./N. e Ilcc., 7 luglio 1993 in re B./C.T. SA, 31 maggio 1994 in re L.R. SA/O., 23 agosto 1994 in re F./N.F. SA)- concernente il tasso degli interessi moratori, erroneamente ammessi in misura del 6%. Nonostante il tema non sia stato approfondito più di tanto nel processo di prima sede (cfr. tuttavia la chiara contestazione da parte dell'attore nella petizione e nella replica, inc. 123/87), i convenuti creditori -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- hanno in effetti ommesso di indicare i motivi di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la deroga al tasso legale, così che la loro richiesta non poteva essere accolta nemmeno in assenza di esplicite contestazioni, ritenuto che l'attore per sua parte, introducendo l'azione di disconoscimento del debito, aveva in sostanza contestato l'intero credito posto in esecuzione (IICCA 21 settembre 1994 in re G./S., 5 dicembre 1994 in re F./P. e Ic., 7 febbraio 1996 in re C. SA/R., 12 febbraio 1996 in re A. S.p.A./T. SA, 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 8 maggio 1996 in re D./T.). Atteso che a favore dei convenuti, oltre al credito in capitale, spettano gli interessi al saggio del 5% e non al 6%, ne discende che la differenza rispetto alla decisione di rigetto d'opposizione (l'1% sull'intero capitale riconosciuto, dovuto a far tempo dal 31 marzo 1972) è così disconosciuta, in ulteriore parziale accoglimento della petizione.

E. 6

Il parziale accoglimento dell'appello in tale limitata misura non giustifica la modifica del dispositivo di primo grado su spese e ripetibili, e comporta inoltre l'accollo all'attore delle spese e ripetibili di questa procedura (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 3 marzo 1997 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: I. La petizione è parzialmente accolta. § Il debito di cui all'esecuzione no. _____ dell'UE di Lugano è disconosciuto limitatamente all'importo di fr. 19'500.- oltre interessi al 6% dal 31.3.1972; è pure disconosciuto in ragione dell'1% a far tempo dal 31.3.1972 l'interesse dovuto sulla somma di fr. 31'375.-. §§ Il debito di cui alle esecuzioni no. _____, _____ e _____ dell'UE di Lugano, e meglio l'interesse ad esso relativo, è disconosciuto in ragione dell'1% a far tempo dal 31.3.1972. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 3'500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla

parte appellata fr. 5'000.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.